

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2539)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LATINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1976

Modifica del punto 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, concernente la assegnazione di alloggi popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, all'articolo 7 sono stati fissati i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti ai fini della compilazione delle graduatorie relative all'assegnazione di alloggi popolari.

In particolare, al punto 6) di detto articolo 7, è prevista l'attribuzione di un punteggio differenziato in corrispondenza ed a seconda del reddito posseduto dal concorrente. Tale punteggio viene stabilito nel modo che segue:

richiedenti il cui reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti:

non superiore a lire 100.000 mensili, punti 5;

da lire 100.001 a lire 150.000 mensili, punti 4;

da lire 150.001 a lire 200.000 mensili, punti 3.

Ne discende che per i percettori di reddito superiore a lire 200.000 mensili non è prevista l'assegnazione di alcun punteggio.

Poichè dal dicembre 1972 (data di emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035) ad oggi il costo della vita è praticamente raddoppiato e i redditi di lavoro dipendente sono cresciuti, se non nelle stesse proporzioni, in misura consistente, si può lecitamente affermare che pochi lavoratori si vedono attribuire e si vedranno attribuire in futuro un punteggio corrispondente alla voce reddito, se non si modifica l'attuale normativa.

In pratica poi succede che il punto 6) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, così come oggi è concepito, favorisce quei richiedenti che non svolgendo un lavoro dipendente possono più facilmente eludere accertamenti e denunciare perciò un reddito inferiore a quello effettivamente percepito, mentre il lavoratore dipendente è obbligato ad una denuncia veritiera dovendo allegare alla domanda di assegnazione dell'alloggio la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla retribuzione complessiva da questi corrisposta al proprio dipendente.

Si propone, quindi, di eliminare tale iniqua situazione modificando l'attuale normativa attraverso il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il punto 6) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 6) richiedenti il cui reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti:

non superiore a lire 200.000	punti 5
da lire 200.001 a lire 250.000	punti 4
da lire 250.001 a lire 300.000	punti 3
da lire 300.001 a lire 350.000	punti 2
da lire 350.001 a lire 400.000	punti 1 ».